

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO RIGUARDANTE LA MODIFICA DEL CCDI DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA SOTTOSCRITTO IN DATA 18/4/2014, COME MODIFICATO IN DATA 16/6/2016.


A seguito delle linee di indirizzo fornite dalla Presidente della Provincia di Ancona con Decreto n. 171 del 30 novembre 2017, dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo sottoscritto dalle parti il giorno 18 dicembre 2017, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 21/12/2017, verbale n. 31, dell'autorizzazione della Presidente della Provincia di Ancona, con Decreto n. 196 del 21/12/2017, alla sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo riguardante la modifica del CCDI del personale non dirigenziale della Provincia di Ancona 18/4/2014, come modificato in data 16/6/2016, il giorno **27** del mese di **dicembre** dell'anno **2017**, presso la sala riunioni della Provincia di Ancona – Strada di Passo Varano n. 19/A - Ancona, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Dott. Ernesto Barocci – Segretario Generale – Presidente

R.S.U.

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

C.I.S.L./F.P.S. prov.le *AVEZZA GIOVANNI* 

C.G.I.L./F.P. reg.le ... *MORBIDONI SIMONE*

U.I.L./F.P.L. ... *MOSCATELLI ROSSANO* 

C.S.A. reg.le

PREMESSO

- che in data 18/04/2014 è stato sottoscritto dalla Delegazione di parte pubblica, dalle rappresentanze sindacali di categoria, dalla RSU, il contratto decentrato integrativo del personale non dirigenziale della Provincia di Ancona, successivamente modificato in data 16/06/2016 limitatamente all'art. 7 (*"Criteri per la determinazione e ripartizione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse e per la produttività"*);

- che ai sensi dell'art. 5 del CCNL 1/4/1999 il contratto collettivo decentrato integrativo ha durata quadriennale;
- che il disposto contrattuale sopra richiamato non impedisce di intervenire con modifiche sul contratto durante il periodo di vigenza.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 18/4/2014 e successivamente modificato in data 16/06/2016 limitatamente all'art. 7 (*“Criteri per la determinazione e ripartizione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse e per la produttività”*) è modificato nei seguenti articoli:

Art.2 (*Regolamentazione del diritto di sciopero per i contingenti addetti ai servizi essenziali*)

Il comma 1, relativamente alla colonna *“Servizi o Uffici”*, la *“Protezione civile”* viene eliminato in quanto trattasi di una funzione non più rientrante in quelle di competenza dell'Ente. Di conseguenza la medesima voce riportata nel comma 2 viene anch'essa eliminata.

Art. 8 (*Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; criteri di ripartizione delle risorse tra le strutture dirigenziali*)

Ai commi 4 – 6 – 7 il termine *“performance collettiva”* viene sostituito con *“performance individuale e organizzativa /produttività individuale e collettiva”*. Relativamente al comma 7 il periodo *“... salve le seguenti tipologie di assenze ...”* viene sostituito come segue: *“A tal fine si considerano come presenze...”*.


Al comma 6 dopo le parole *“progettazione”* viene inserito */funzioni tecniche*.

Art. 10 (*Lavoro straordinario*)

Il comma 1 è rivisitato come segue:

1. Le parti danno atto che il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, ammonta ad € 192.485,84. *A seguito del trasferimento alla Regione Marche delle funzioni provinciali non fondamentali, accompagnato da quello dei relativi dipendenti, il fondo straordinario è stato rideterminato con Determinazione dirigenziale n. 1497 del 19/10/2016 del Settore I – Area Risorse Umane e Organizzazione – in € 134.915,87.*

UIL FPL MARCHE



Art. 12 (Indennità di rischio)

Il comma 1 è modificato come segue:

1.L'indennità di rischio è corrisposta nella misura giornaliera di € 1,42 e comunque entro il limite massimo mensile di € 30,00 ai dipendenti interessati dalle fattispecie lavorative di seguito indicate, che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale:

- uso veicoli per il trasporto di cose accompagnato da operazioni di carico e scarico;
- esposizione diretta e continua con catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina e loro derivati nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;
- utilizzo di materiale o strumenti elettrici o elettronici;
- prestazioni che comportano uno stretto contatto con un'utenza numerosa, caratterizzata da particolari problematiche di tipo sociale ed occupazionale.

Il comma 2 viene soppresso.

Art. 13 (Indennità di disagio)

L'art. 13 viene integrato come segue:

Ibis. Le fattispecie lavorative che consentono l'erogazione dell'indennità di disagio sono individuate come segue:

- 1) particolare articolazione dell'orario di servizio nell'arco dell'anno rispetto al normale orario;
- 2) esposizione ad agenti atmosferici ed ambientali da parte del personale che svolge abitualmente la propria attività sul territorio provinciale .

Il comma 2 viene riformulato come segue:


Nel documento di rendicontazione dovranno essere specificati i nominativi dei dipendenti aventi diritto, le giornate in cui questi sono stati interessati dalle sopra specificate fattispecie lavorative, la descrizione delle stesse.

Viene aggiunto il comma 3:

3. Le fattispecie di disagio previste decorrono dal 1/1/2017 stante la conformità al comma 1 bis delle rendicontazioni finora prodotte. Il pagamento della suddetta indennità viene previsto entro il mese successivo alla presentazione della relativa rendicontazione.

Art. 15 (Decorrenza)

1. Le modifiche apportate con ccdi decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo, fatte salve decorrenze diverse stabilite dalle parti.



UIL FRL MARCHE





Viene allegata al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.


Letto, confermato e sottoscritto.


Ancona, 27/12/2017


Delegazione di parte pubblica

Presidente – Dott. Ernesto Barocci 

Organizzazioni sindacali territoriali

C.I.S.L. – F.P.S. reg.le: Giovanni Cavella 

C.G.I.L. - F.P. prov.le: Simone Morbidoni 

U.I.L. - F.P.L. reg.le: ROSATELLI ROSSANO 

C.S.A. prov.le: _____

Rappresentanze sindacali unitarie



